



Maggio 2014

**Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell'ordinanza sull'energia
(OEn, RS 730.01):
Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione
in rete di energia elettrica, gestione della lista d'at-
tesa, etichettatura dell'elettricità e promozione**

Indice

1.	Situazione iniziale	1
2.	Punti essenziali del progetto di revisione	1
2.1	Energia fotovoltaica: tassi di remunerazione della RIC e importi della rimunerazione unica.....	1
2.1.1	Tassi di remunerazione RIC	1
2.1.2	Importi della remunerazione unica.....	3
2.2	Gestione della lista d'attesa	3
2.2.1	Situazione iniziale	3
2.2.2	La gestione della lista d'attesa oggi.....	4
2.2.3	Nuovi criteri di gestione della lista d'attesa.....	4
2.3	Altri adeguamenti	6
2.4	Etichettatura dell'elettricità	6
2.5	Misure di promozione nel settore energetico.....	7
3.	Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione e Cantoni.....	7
4.	Conseguenze su economia, ambiente e società	7
5.	Commento alle singole disposizioni.....	7
6.	Appendici	8
6.1	Appendice 1.2	8
6.2	Appendice 1.5	8
6.3	Appendice 1.8	9

1. Situazione iniziale

Nel quadro della presente revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) vengono effettuati diversi adeguamenti, che si riferiscono ai seguenti aspetti: tassi di remunerazione per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) e importi della remunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, gestione della lista d'attesa per la RIC, questioni generali d'esecuzione della RIC, etichettatura dell'elettricità e promozione. I previsti adeguamenti si rendono necessari in seguito ai risultati della verifica periodica dei tassi di remunerazione e in considerazione di tre interventi parlamentari.

2. Punti essenziali del progetto di revisione

2.1 Energia fotovoltaica: tassi di remunerazione della RIC e importi della remunerazione unica

Il DATEC verifica periodicamente il calcolo dei prezzi di costo (costi di produzione) e dei tassi di remunerazione e, se necessario, li adegua alle nuove circostanze (art. 3e cpv. 1 OEn). A questo riguardo, tiene conto di diversi aspetti quali, per esempio, l'evoluzione delle tecnologie, la loro economicità a lungo termine, i prezzi delle fonti di energia primaria, i canoni per i diritti d'acqua e la situazione sul mercato dei capitali.

La verifica dei tassi di remunerazione RIC e degli importi della remunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni effettuata tenendo conto degli aspetti sopra citati porta, come già annunciato lo scorso anno, a un'ulteriore riduzione dei tassi di remunerazione per il fotovoltaico (cfr. n. 2.1.1).

Ai sensi dell'articolo 3e capoverso 3 OEn, per gli impianti messi in esercizio dopo l'entrata in vigore di questi adeguamenti si applicano i nuovi tassi di remunerazione.

2.1.1 Tassi di remunerazione RIC

I tassi di remunerazione RIC per gli impianti fotovoltaici vengono ridotti in ragione delle considerazioni riportate qui di seguito, che si basano su approfondite analisi di mercato (offerte, fatture) e numerose interviste effettuate con importatori, installatori, consulenti e clienti.

Rispetto al costo complessivo di un impianto fotovoltaico, il prezzo dei moduli fotovoltaici rappresenta attualmente una quota che varia da circa il 30 per cento (nel caso di piccoli impianti) al 50 per cento (per i grandi impianti). Nel 2013, i prezzi dei moduli tedeschi e giapponesi sono scesi di circa il 10 per cento. I prezzi dei moduli cinesi sono stabili o sono leggermente aumentati.

Gli altri costi di un impianto includono il montaggio, gli invertitori, i sistemi di fissaggio, la progettazione, la messa in sicurezza del cantiere e i costi amministrativi. Tali costi rappresentano circa la metà dei costi complessivi dei grandi impianti fotovoltaici. Alcuni costi, come quelli legati alle misure di sicurezza sul cantiere, sono aumentati. Altri stanno tendenzialmente diminuendo, come per esempio il costo del lavoro, che si è ridotto grazie a sistemi di montaggio più efficienti e a una migliore organizzazione del lavoro.

Riassumendo, si osserva nel 2014 una leggera riduzione dei prezzi rispetto al 2013. Per la definizione degli impianti di riferimento, sono significative le differenze di prezzo, che continuano ad essere notevoli: gli impianti più economici con una potenza di oltre 100 kW hanno un costo di circa 1500 CHF/kWp, quelli più costosi di 2200 CHF/kWp. Nel 2014, il costo medio di questi impianti è di circa 1900 CHF/kWp.

Questo fatto non si può spiegare unicamente con le dimensioni degli impianti, ma anche con la loro complessità specifica. A questo riguardo, sono decisivi i seguenti fattori di costo:

- differenza di costo fra i moduli europei (e giapponesi) e quelli cinesi
- necessità o meno di un potenziamento della rete
- accessibilità dell'area e dell'edificio e misure di sicurezza necessarie
- rinnovo o nuova copertura del tetto
- necessità o meno dell'installazione di un trasformatore AC
- impianto integrato o annesso

In altre parole: un impianto annesso di oltre 100 kW su un tetto nuovo, per la cui costruzione è già disponibile un'impalcatura, che non necessita di un potenziamento della rete e di un nuovo trasformatore e che viene realizzato con moduli di fabbricazione cinese costa circa 1500 CHF/kWp. Si tratta tuttavia di un caso teorico che praticamente non si riscontra mai nella prassi. Nel 2014, il costo medio dei grandi impianti è di circa 1900 CHF/kWp.

Secondo i commercianti e gli installatori di impianti fotovoltaici, la concorrenza estera non influisce in modo determinante sul mercato svizzero, in quanto i prezzi nelle regioni di confine sono gli stessi che in Svizzera. Le imprese estere ricevono poche commesse e, di solito, non sono in grado di offrire in Svizzera prezzi più bassi delle imprese locali. Ciò attesta una buona competitività dell'industria solare svizzera.

Sulla base di queste considerazioni, gli impianti di riferimento e i relativi costi di investimento sono stati fissati nel modo seguente:

- 1) Con le nuove disposizioni in materia di RIC, il Consiglio federale intende accelerare il processo di riduzione dei costi sul mercato dell'energia solare. Di conseguenza, sostiene gli impianti economicamente più convenienti e di qualità sufficientemente elevata.
- 2) Dal 2015 l'impianto di riferimento sarà un impianto fotovoltaico annesso realizzato su un tetto in buone condizioni con moduli di fabbricazione asiatica e non particolarmente complesso sotto il profilo tecnico. Per quanto riguarda questo caso teorico di riferimento valutato a 1500 CHF/kWp, i fattori di costo sorpacitati, legati alla complessità specifica dell'impianto, sono stimati tra 150 e 350 CHF/kWp (secondo le categoria di potenza).
- 3) L'evoluzione dei prezzi dei materiali (moduli, invertitori, sistemi di montaggio e di raccordo) lascia nuovamente prevedere per il 2015 ulteriori riduzioni, che dovrebbero venire almeno in parte anticipate. Non si può inoltre escludere che il settore dell'energia solare possa ancora aumentare la propria produttività.

Per un impianto di 30 kWp di potenza è stato fissato un prezzo di riferimento (costi di investimento) di 1850 CHF/kWp e per un impianto di 100 kWp di potenza un prezzo di riferimento di 1700 CHF/kWp. Per gli impianti a partire da 1000 kWp il prezzo di riferimento è di 1650 CHF/kWp. Sulla base di questi importi sono stati calcolati i tassi di remunerazione. Diversamente da quanto avvenuto in occasione dell'adeguamento dei tassi di remunerazione effettuato lo scorso anno, non sono stati modificati altri parametri (come costi di manutenzione, remunerazione del capitale ecc.).

Tabella 1: esempi di tassi di remunerazione per alcuni impianti annessi:

Potenza dell'impianto (esempio)	Tassi di remunerazione 2014 [ct./kWh]	Tassi di remunerazione 2015 [ct./kWh] (variazione percentuale)	Prezzo di riferimento (costi d'investimento) 2015 [CHF/kWp]
30 kW	26,4	20,7 (-22%)	1850
50 kW	24,6	19,7 (-20%)	-
100 kW	23,3	19,0 (-18%)	1700
200 kW	22,3	18,4 (-17%)	-
500 kW	21,7	18,0 (-17%)	-
1000 kW	21,5	17,9 (-17%)	1650
3000 kW	19,9	17,9 (-10%)	1650

Attenzione: questa tabella riporta i tassi di remunerazione per impianti con esattamente la potenza di 30, 50, 100, 200, 500, 1000 e 3000 kW. Nell'appendice 1.2 n. 3.1.2 dell'OEn, tuttavia, i tassi di

rimunerazione sono suddivisi in classi di potenza, rispetto alle quali il tasso di remunerazione viene calcolato pro rata. Per questo le cifre indicate nell'appendice divergono da quelle riportate nella tabella.

Tassi di remunerazione per altre categorie di impianti:

I tassi di remunerazione per gli impianti integrati sono del 15 per cento superiori a quelli per gli impianti annessi.

I tassi di remunerazione per gli impianti isolati sono del 10 per cento inferiori a quelli per gli impianti annessi.

2.1.2 Importi della remunerazione unica

Anche gli importi della remunerazione unica vengono ridotti, tuttavia in misura minore di quanto avviene per i tassi di remunerazione RIC. Ciò si spiega con il fatto che, nel caso della remunerazione unica, i metodi per definire i costi di un impianto di riferimento non sono identici a quelli utilizzati per la RIC. Nell'ambito della RIC, i costi devono essere finanziati al 100 per cento attraverso la RIC. La remunerazione unica, per contro, rappresenta un aiuto all'investimento che riduce le perdite per il titolare del progetto, senza però arrivare a coprire per intero i costi dell'impianto.

La possibilità di utilizzare un impianto fotovoltaico per il consumo proprio rende tale impianto parte del sistema energetico dell'edificio anche dal punto di vista finanziario. In questo caso, l'impianto non è destinato unicamente a immettere energia elettrica nella rete esterna, ma serve anche per alimentare consumatori interni quali pompe di calore, lavatrici ecc. L'installazione di un impianto fotovoltaico avviene di solito in occasione del rinnovo di un tetto, della sostituzione di un impianto di riscaldamento o dell'ampliamento di un edificio. È difficile determinare quale parte dei costi dell'impianto deve essere attribuita all'impianto stesso e quale ad altri elementi dell'edificio (isolamento termico, impermeabilizzazione, impalcatura per la costruzione ecc.).

Gli impianti che possono essere realizzati su un tetto già aperto o in fase di costruzione sono notevolmente meno costosi degli impianti da installare su un tetto già esistente, in cattivo stato e che deve essere risanato. Tuttavia, poiché il potenziale di miglioramento energetico maggiore risiede nel rinnovo del tetto, l'impianto di riferimento si basa su un impianto realizzato in tali condizioni iniziali.

A ciò si aggiunge il fatto che, in termini percentuali (in rapporto alla potenza), i piccoli impianti presentano costi notevolmente maggiori dei grandi impianti per quanto riguarda la pianificazione, il disbrigo delle formalità burocratiche e la messa in sicurezza del cantiere. Nei piccoli impianti, i costi dei moduli rappresentano a mala pena il 30 per cento del costo complessivo. Le riduzioni dei costi illustrate in relazione ai tassi di remunerazione RIC (leggera riduzione dei prezzi dei moduli, minori costi del lavoro grazie a sistemi di montaggio più efficienti e a una migliore organizzazione del lavoro) non incidono in modo sensibile sui prezzi dei piccoli impianti.

Gli importi sono riportati nell'appendice 1.8 n. 3.1.

2.2 Gestione della lista d'attesa

2.2.1 Situazione iniziale

Tre interventi parlamentari (cfr. tabella 2) chiedono una gestione più flessibile della lista d'attesa RIC. L'interpellanza Favre e la mozione del Gruppo liberale radicale chiedono espressamente che i progetti pronti per essere realizzati siano trattati in via preferenziale o, rispettivamente, che venga emessa automaticamente una decisione positiva.

Tabella 2: interventi parlamentari concernenti la gestione della lista d'attesa

13.3965	Interpellanza	Favre Laurent	Concessione della RIC ai progetti eolici con permesso di costruzione
13.3254	Interpellanza	Girod Bastien	Impiego più efficiente dei mezzi per la promozione dell'energia elettrica rinnovabile
12.3734	Mozione	Gruppo liberale radicale	Introdurre una prassi ragionevole in materia di attribuzione dei fondi RIC

Secondo quanto affermato dalle associazioni del settore e dagli investitori, gli impianti che di per sé sarebbero pronti per essere realizzati non vengono di fatto costruiti se si trovano sulla lista d'attesa RIC e se non possono essere finanziati in assenza di una decisione definitiva di attribuzione della RIC. D'altro canto, il contingente viene bloccato da impianti che pur disponendo di una decisione positiva non sono pronti per essere realizzati.

Al momento attuale, dovrebbero essere circa venti gli impianti in lista d'attesa che dispongono di una licenza di costruzione; si tratterebbe soprattutto di impianti a biomassa (secondo le informazioni di Swissgrid e delle associazioni del settore). Con un nuovo modello di gestione della lista d'attesa che privilegia i progetti pronti per essere realizzati, questo numero aumenterà leggermente. Non è però atteso un aumento massiccio delle licenze di costruzione, perché non vi sono cambiamenti per quanto riguarda le procedure di autorizzazione e di opposizione.

2.2.2 La gestione della lista d'attesa oggi

Secondo l'articolo 3g OEn, Swissgrid esamina e registra la notifica di un impianto. Se la somma delle remunerazioni supera la quantità aggiuntiva contingentata di cui all'articolo 3f OEn o il tetto di spesa di cui all'articolo 15b capoverso 4 della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne, RS 730.0) (dipendente dal supplemento massimo sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione) non tutti gli impianti notificati e aventi potenzialmente diritto al sostegno ricevono una decisione RIC positiva. Gli impianti notificati ricevono la decisione RIC positiva nell'ordine stabilito dalla data di notifica, fino a raggiungimento della quantità aggiuntiva o del tetto di spesa.

Gli impianti che non ricevono una decisione RIC positiva vengono messi in lista d'attesa nell'ordine stabilito dalla data di notifica. Per l'emissione di nuove decisioni RIC, gli impianti in lista d'attesa vengono presi in considerazione nell'ordine stabilito dalla data di notifica.

2.2.3 Nuovi criteri di gestione della lista d'attesa

2.2.3.1 Definizione di progetto pronto per essere realizzato

Gli interventi parlamentari chiedono che siano presi in considerazione in via prioritaria gli impianti in lista d'attesa che sono "pronti per essere realizzati".

In generale, un impianto è "pronto per essere realizzato" quando dispone di una licenza di costruzione passata in giudicato. Ciò significa che i termini di opposizione sono scaduti e che le eventuali opposizioni o i ricorsi presentati sono stati evasi con decisioni passate in giudicato. Anche gli impianti già in esercizio possono essere considerati in via preferenziale.

2.2.3.2 Due liste d'attesa separate

Secondo l'articolo 7a capoverso 2 lettera d LEne e l'articolo 3f OEn, le quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici nel sistema RIC sono stabilite annualmente dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) in modo da consentire una progressione continua. A questo scopo, l'UFE fissa annualmente dei contingenti aggiuntivi per gli impianti fotovoltaici. Per le altre tecnologie di produzione e per le remunerazioni uniche non esistono contingenti di questo tipo. Il rilascio di decisioni RIC positive per le altre tecnologie di produzione viene limitato unicamente dal raggiungimento del tetto complessivo o dei tetti parziali RIC, oppure dall'esaurimento delle risorse a disposizione.

Questa differenza di trattamento, esistente già oggi, fra gli impianti fotovoltaici e le altre tecnologie di produzione si esplicherà ora attraverso la gestione di due liste d'attesa separate, una per il fotovoltaico e una per le altre tecnologie (biomassa, geotermia, piccole centrali idroelettriche, energia eolica).

2.2.3.3 Preferenza ai progetti pronti per essere realizzati nella lista d'attesa per biomassa, geotermia, piccole centrali idroelettriche e energia eolica

La preferenza ai progetti pronti per essere realizzati non viene applicata alla lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici perché questi ultimi sono generalmente considerati "pronti per essere realizzati". Infatti, di solito possono essere costruiti in pochi mesi e nella maggioranza dei casi non richiedono una licenza di costruzione.

Le nuove regole di gestione della lista d'attesa per gli impianti a biomassa, geotermici, eolici e per le piccole centrali idroelettriche sono le seguenti:

1. se per un impianto in lista d'attesa esiste una licenza di costruzione passata in giudicato o se l'impianto è già in esercizio, il titolare del progetto deve presentare a Swissgrid, entro una certa data, la documentazione corrispondente (copia della licenza di costruzione o notifica della messa in esercizio, copia della decisione di messa in lista d'attesa dell'impianto);
2. Swissgrid esamina le licenze di costruzione e le notifiche di messa in esercizio pervenute e contrassegna opportunamente questi impianti sulla lista d'attesa;
3. quando sono nuovamente disponibili risorse per l'emissione di decisioni RIC positive, tutti gli impianti che si trovano in lista d'attesa e che entro una data fissata con sufficiente anticipo da Swissgrid hanno presentato una licenza di costruzione passata in giudicato o una notifica della messa in esercizio vengono spostati in cima alla lista d'attesa. Questi progetti vengono quindi presi in considerazione per primi ai fini dell'emissione delle decisioni RIC, e più precisamente nell'ordine che si ottiene applicando i criteri sinora validi, cioè in base alla data di notifica e alla potenza.

Grazie a queste regole, il titolare di un progetto in lista d'attesa che ha presentato a Swissgrid una licenza di costruzione passata in giudicato o una notifica di messa in esercizio può contare sull'emissione di una decisione RIC positiva non appena si rendono nuovamente disponibili risorse per la promozione. Per il titolare del progetto è quindi più semplice, dal punto di vista finanziario, procedere alla costruzione dell'impianto. Senza queste regole potrebbe accadere che venga emessa una decisione positiva per un impianto che pur trovandosi in cima alla lista d'attesa non è ancora pronto per essere realizzato. A causa di questa decisione positiva, tale impianto bloccherebbe l'erogazione di risorse fino alla sua messa in esercizio, che nel peggiore dei casi potrebbe avvenire anche dopo diversi anni.

2.2.3.4 Effetti della nuova gestione della lista d'attesa

Queste nuove regole dovrebbero comportare solo cambiamenti di lieve entità sulla lista d'attesa. Secondo le stime, attualmente sono solo pochi gli impianti che, in virtù di una licenza di costruzione passata in giudicato, possono ogni anno "superare" in lista d'attesa impianti notificati precedentemente. Per questi pochi impianti e per l'auspicato incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le nuove regole sono invece importanti e efficaci.

La prospettiva di poter raggiungere la cima della lista d'attesa disponendo di una licenza di costruzione o mettendo in esercizio l'impianto potrebbe anche dare un impulso allo sviluppo dei progetti che si trovano nella lista stessa. Si può prevedere che, nel corso del tempo, un numero crescente di progetti in lista d'attesa potrà vantare una licenza di costruzione o una notifica di messa in esercizio. Tali progetti verranno così posti in cima alla lista d'attesa e riceveranno, alla prima occasione, una decisione RIC positiva. I due effetti, vale a dire 1) il fatto di portare avanti i progetti in via di autorizzazione e 2) il rapido ingresso di questi progetti nella RIC sono auspicabili dal punto di vista della politica energetica della Confederazione e corrispondono agli obiettivi generali di produzione indicati nell'articolo 3 LEn.

2.3 Altri adeguamenti

Nel quadro delle norme di esecuzione della RIC e della remunerazione unica sono necessarie numerose precisazioni di natura redazionale o procedurale.

Interessi di mora

Analogamente a quanto previsto per il rimborso del supplemento di rete alle imprese ad elevato consumo di energia elettrica anche per le remunerazioni uniche non sono dovuti interessi (cfr. art. 30^{sexies} OEn).

Riduzione annua

Una modifica di natura redazionale riguarda l'aggiunta della nota b) al numero 3.1.1 dell'appendice 1.2 OEn. Tale nota rimanda al tasso di riduzione di cui all'articolo 3d capoversi 1 e 2 OEn in combinato disposto con il numero 4.1 lettera a dell'appendice 1.2 OEn e contribuisce ad una migliore comprensione.

"Impianti misti" e "messa in esercizio scaglionata"

Un impianto è considerato misto quando presenta diversi campi di moduli, ciascuno attribuibile a una diversa categoria, come per es. "annesso" o "integrato". La remunerazione si calcola applicando il valore medio ponderato in base alla potenza.

Ai fini del calcolo dei tassi di remunerazione di cui ai numeri 3.1 e 3.5, più impianti collegati alla rete di distribuzione del gestore di rete mediante il medesimo allacciamento, oppure che si trovano nelle immediate vicinanze l'uno dell'altro (per esempio sul medesimo fondo) e che vengono messi in esercizio a non più di 6 mesi di distanza l'uno dall'altro, sono considerati come un impianto unico. Questo perché si può supporre che siano state sfruttate delle sinergie e che i singoli impianti siano costati, ciascuno, meno dell'impianto di riferimento. Il fatto che, per un impianto di questo genere, il contributo di base sia versato solo una volta impedisce che i singoli impianti che lo compongono siano messi in esercizio in modo scaglionato al solo scopo di ottenere un tasso di remunerazione più elevato.

Esigenze minime - numero 5.2 nell'appendice 1.5

Una cancellazione (*in corsivo*) di natura procedurale riguarda la seguente seconda frase delle esigenze minime: "L'impianto di cogenerazione deve presentare, *più tardi a partire dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio*, un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma." Questo rendimento dipende dall'impianto di cogenerazione in questione e rimane invariato per tutta la sua durata di vita; non può essere aumentato o diminuito a posteriori. Il titolare del progetto deve quindi poter dimostrare già al momento della notifica per la RIC, che l'impianto di cogenerazione soddisfa queste esigenze minime; il servizio incaricato dell'esecuzione verifica questo valore prima dell'ordinazione della centrale termica a blocco. La regola dei tre anni per gli impianti di cogenerazione è quindi obsoleta e viene cancellata.

La correttezza del diagramma relativo a questa disposizione è attualmente oggetto di verifica. Infatti non tutti i tipi di biogas consentono di ottenere il rendimento richiesto. È prevedibile che il rendimento elettrico minimo richiesto venga ridotto dal 38% al 36%.

2.4 Etichettatura dell'elettricità

Le imprese che, in Svizzera, forniscono energia elettrica a clienti finali sono tenute a indicare su una pagina Internet liberamente accessibile i vettori energetici da cui deriva l'energia elettrica distribuita. A questo scopo, l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) gestisce, insieme alla società nazionale di rete Swissgrid, il portale www.stromkennzeichnung.ch. Finora non dovevano essere indicate le quantità fornite, ma solamente valori percentuali. Ciò limita le possibilità di confronto fra le singole imprese e non consente di effettuare un'extrapolazione precisa per valutare il mix complessivo di fornitura della Svizzera. Per migliorare la confrontabilità e consentire una valutazione esatta del

mix di fornitura svizzero, le singole imprese dovranno ora pubblicare sul portale anche la quantità complessiva di energia elettrica fornita ai rispettivi clienti finali.

2.5 Misure di promozione nel settore energetico

Secondo il tenore dell'articolo 10 segg. LEné (... la Confederazione *può* sostenere...), le misure di promozione nel settore della legge sull'energia sono sovvenzioni soggette a una valutazione discrezionale. L'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza stabilisce che non vi è alcuna pretesa giuridica ad aiuti finanziari a destinazione vincolata e a contributi globali. Per evitare malintesi, gli articoli sulla promozione dell'OEn (art. 14–17) vengono ora allineati dal punto di vista linguistico alla legge, con una formulazione potestativa.

Nel settore degli aiuti finanziari a destinazione vincolata, viene oggi presentato all'UFE, rispetto a prima, un numero maggiore di richieste, che inoltre risultano spesso molto complesse. L'attuale termine di due mesi per la valutazione di queste richieste risulta spesso insufficiente per effettuare gli accertamenti necessari (convocazione di periti, audizione del Cantone interessato). Per consentire una valutazione adeguata e completa delle domande, il termine viene portato a quattro mesi; di conseguenza, le richieste devono essere presentate quattro mesi prima dell'inizio dei lavori di costruzione o dell'esecuzione del progetto.

Infine l'articolo 20 viene depurato dai contenuti che risultano comunque validi in virtù della legge sui sussidi.

3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione e Cantoni

Le modifiche previste porteranno presumibilmente a un incremento più rapido e meno oneroso degli impianti in Svizzera. Il maggior numero di impianti presenti nel sistema comporterà un corrispondente aumento dei costi amministrativi complessivi; i costi per impianto dovrebbero invece diminuire.

Il fatto di accordare la preferenza ai progetti pronti per essere realizzati potrebbe eventualmente portare i titolari dei progetti ad esercitare maggiore pressione sulle autorità di autorizzazione cantonali o regionali. Il nuovo sistema potrebbe motivare maggiormente i titolari dei progetti a portare questi fino a tale stadio. A lungo termine ciò consentirà di ridurre il numero dei progetti non ancora pronti per essere realizzati che, avendo ricevuto una decisione positiva, bloccano l'erogazione di risorse RIC.

4. Conseguenze su economia, ambiente e società

L'adeguamento dei tassi di remunerazione per il fotovoltaico consente una progressione meno onerosa di questo genere di impianti in Svizzera. Il settore viene esposto a una maggiore pressione sui prezzi, con una conseguente intensificazione della concorrenza.

Il nuovo sistema di gestione della lista d'attesa permette una progressione più veloce e efficace delle energie rinnovabili. Quest'evoluzione è in linea con la politica energetica della Confederazione.

5. Commento alle singole disposizioni

Modifiche di carattere generale

Art. 6 cpv. 3 ultimo periodo e art. 6c cpv.4

In queste disposizioni vengono aggiornati i rimandi.

Etichettatura dell'elettricità

Art. 1a cpv. 4

Per informare meglio i consumatori finali, le aziende di approvvigionamento elettrico devono indicare, sul sito Internet www.stromkennzeichnung.ch, oltre ai dati percentuali sui vettori energetici, anche la quantità complessiva di energia elettrica fornita.

Gestione della lista d'attesa

Art. 3g cpv. 5–7 e art. 3g^{bis}

Nel momento in cui si liberano risorse, vengono ora presi in considerazione per primi gli impianti in lista d'attesa che sono già stati messi in esercizio o che dispongono di una licenza di costruzione passata in giudicato. Questa regola non vale per gli impianti fotovoltaici. Questa e le attuali disposizioni riguardanti l'ordine con cui vengono presi in considerazione gli impianti nel quadro della RIC (art. 3g cpv. 5–7) sono riunite nel nuovo articolo 3g^{bis}.

Valutazione e informazioni

Art. 6e

Per la valutazione dei dati sugli impianti di produzione e per le informazioni, le disposizioni degli articoli 3r e 3s si applicano per analogia anche agli impianti fotovoltaici che ricevono una remunerazione unica.

Articoli sulla promozione

Artt. 14–17

Con le formulazioni "i progetti *possono essere sostenuti*" , "i contributi ... *possono essere concessi*" e simili, gli articoli sulla promozione dell'ordinanza sull'energia vengono allineati al tenore della legge.

Artt. 19 e 20

Il termine per l'esame delle richieste di concessione di aiuti finanziari a destinazione vincolata è portato a quattro mesi. Le disposizioni concernenti la concessione di contributi che risultano comunque valide in virtù della legge sui sussidi sono stralciate.

6. Appendici

6.1 Appendice 1.2

Nelle corrispondenti tabelle dell'appendice 1.2 vengono inseriti i nuovi tassi di remunerazione validi dal 1.1.2015. Per una migliore comprensibilità, la tabella al numero 3.1.1 è completata con una nota b.

6.2 Appendice 1.5

Le modifiche nel primo periodo sono di natura puramente redazionale. Il termine indicato nel secondo periodo si è rivelato superfluo e viene cancellato.

Il rendimento elettrico minimo nel diagramma al numero 5.2 verrà probabilmente leggermente corretto al ribasso. A questo riguardo sono ancora in corso ulteriori accertamenti. Il futuro rendimento elettrico minimo si situerà probabilmente al 36%.

6.3 Appendice 1.8

La modifica al numero 1.2 concerne solo il testo tedesco.

Nella tabella al numero 3.1 vengono inseriti i nuovi tassi di remunerazione validi dal 1.1.2015.

La modifica al numero 3.5 è di carattere puramente redazionale e concerne la descrizione dell'unità di misura della potenza.

Ai numeri 3.7 e 3.8 viene disciplinato il caso degli "impianti misti" e della "messa in esercizio scaglionata" di impianti che si trovano nelle immediate vicinanze l'uno dell'altro, in analogia a quanto stabilito ai numeri 3.4a e 3.4b dell'appendice 1.2. Il fatto che più impianti messi in esercizio in modo scaglionato siano considerati come un impianto unico conformemente al numero 3.8 ha, come conseguenza, che il contributo di base viene versato solo una volta.